



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Tribunale composto dai magistrati:

dott. Angelo Mariano Bozza	Presidente
dott. Domenica Capezzera	Giudice
dott. Federica Colantonio	Relatore

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.02.2018;
letti gli atti ed i verbali di causa,

Osserva

- premesso che con decreto collegiale del 14.12-20.12.2017, con cui è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo richiesta dalla **Lavanderia Giglio S.n.c. di Giuseppe Di Stefano e C.**, con sede in Pescara, Via Fosso Cavone 13/2 (C.F. 01106890682), iscritta al Registro delle Imprese di Pescara con nr. 01106890682 ed al R.E.A. di Pescara con nr. PE - 69368, in persona del legale rappresentante p.t. sig. **Giuseppe Di Stefano** (DSTGPP62M08G482P), questo Tribunale ha assegnato all'istante il termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto per il deposito nella Cancelleria fallimentare della somma di Euro 30.000,00, pari al 20% delle spese di giustizia, mediante versamento di libretto di deposito bancario vincolato all'ordine del giudice delegato alla procedura;

- che la parte sopra indicata in data 08.01.2018 (data di scadenza del termine) ha chiesto una proroga di dieci per il deposito;

- che il G.D., ritenuta l'improrogabilità del termine fissato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 163 legge fall., per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura, con decreto dell'11.01.2018 trasmetteva l'istanza al Commissario Giudiziale per gli adempimenti di cui all'art. 173 L.F.;

- che il Commissario Giudiziale e il Legale rappresentante della società hanno depositato relazione scritte;



- che all'udienza del 27.02.2018 il Commissario Giudiziale e il legale rappresentante della società, assistito dall'avv. Borrelli, si sono riportati alle relazioni in atti e il G.D. si è riservato di riferire al Collegio;

Tutto ciò premesso:

- rilevato che la Suprema Corte, con orientamento costante, ha affermato il principio per cui “in tema di concordato preventivo, il termine fissato dal tribunale, ai sensi della L. Fall., art. 163, per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest'ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell'importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato.” (Cass. 8100/2016, 18704/2016);

ritenuto tuttavia che, nel caso di specie, l'istanza di “proroga” depositata in data 08.01.2018 dal legale Rappresentante della società, in considerazione delle ragioni giustificatrici successivamente chiarite nella memoria di parte e nella relazione del Commissario, debba essere qualificata quale “istanza di remissione in termini”;

ritenuto che l'istituto della rimessione in termini costituisca un principio generale, non limitato alla fase istruttoria del procedimento ordinario di cognizione, di rimessione in termini per la parte che sia incorsa in scadenze senza colpa;

considerato che, nel caso di specie, il decreto di ammissione della procedura, è stato comunicato alla società in data 21.12.2017, per cui il termine di 15 giorni per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura, di € 30.000,00, è coinciso con le festività natalizie, che di fatto hanno ridotto drasticamente la disponibilità temporale del richiesto onere, sia per il maggior numero dei giorni di chiusura degli istituti di credito, sia in considerazione delle ferie (diritto costituzionalmente garantito) godute dai professionisti che assistono la società;

rilevato che il Commissario Giudiziale ha, tra l'altro, attestato le difficoltà incontrate dalla società nell'apertura del libretto presso il primo istituto di credito prescelto, presso cui l'istante si era tempestivamente rivolta, che hanno indotto la società a rivolgersi ad un secondo istituto di credito; nonché, infine, l'avvenuta apertura del libretto ed il relativo deposito presso il Tribunale di Pescara in data 12.01.2018, con il versamento della somma richiesta;

ritenuto che non possa essere imputato all'istante il mancato versamento del deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura entro il termine previsto del 08.01.2018, atteso che la riduzione dei giorni a disposizione, a causa delle festività natalizie, rende del tutto credibile la circostanza del suo legittimo impedimento a rispettare il termine a fronte di un contegno diligente;



ritenuto altresì che l'avvenuto deposito del libretto in data 12.01.2018, a soli tre giorni di ritardo dalla scadenza del termine, non possa aver pregiudicato la prosecuzione della procedura;

rilevato che l'istanza di remissioni in termini deve essere accolta e che deve procedersi alla concessione dei termini per le modifiche afferenti l'offerta irrevocabile di acquisto, come meglio descritto in narrativa alle pagine 9 e 10 del decreto di ammissione del 14.12-20.12.2017, alla convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'adunanza nonché a fissarsi nuova data per la vendita competitiva dell'azienda ex art. 163 bis L.F.;

p.q.m.

Concede giorni quarantacinque a decorrere dalla data odierna per le modifiche afferenti l'offerta irrevocabile di acquisto, come meglio descritto in narrativa alle pagine 9 e 10 del decreto di ammissione del 14.12-20.12.2017;

Ordina la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza del **26.07.2018 ore 10.00.**

Dispone che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare entro il giorno 10.06.2018 a ciascun creditore, al rispettivo indirizzo di p.e.c. (reperibile presso il registro delle imprese) e, solo in mancanza, a mezzo raccomandata o telefax (presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore), l'avviso ex art. 171 L.Fall. contenente: 1) la data dell'adunanza; 2) copia integrale della proposta di concordato come integrata a seguito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale, decreto di ammissione del 14.12.2017 e il presente decreto; 3) l'indicazione di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, specifico di questa sola procedura, che entro dieci giorni dalla nomina dovrà altresì comunicare al Registro delle Imprese; 4) l'invito a comunicare, entro quindici giorni dall'avviso, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al Commissario Giudiziale ogni sua eventuale variazione; 5) l'avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del suo indirizzo di p.e.c. nel termine previsto, ovvero nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le successive comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 31-bis L.Fall., senza ulteriori avvisi;

Ordina al Commissario Giudiziale di comunicare la propria relazione ex art. 172 L.Fall, entro dieci giorni prima dell'adunanza, agli indirizzi di p.e.c. indicati dai creditori; entro lo stesso termine, una copia cartacea della predetta relazione, unitamente all'elenco dei creditori che non abbiano indicato il loro indirizzo di p.e.c., dovrà essere depositata in cancelleria, per la consultazione riservata a tali creditori; il giorno dell'adunanza, il Commissario Giudiziale dovrà mettere a disposizione del Giudice Delegato la suddetta relazione su supporti di memoria esterni al proprio p.c. (chiavi usb, pen drive, memory stick, ovvero se necessario cd-rom o dvd);



Invita il Commissario Giudiziale a predisporre per la data dell'adunanza un prospetto analitico e nominativo di tutti i creditori aventi diritto al voto, con l'indicazione dell'importo del credito, ai fini dell'annotazione del voto espresso, ovvero del mancato esercizio del diritto di voto, ai fini della dell'applicazione dell'art. 178 co. 4 L.Fall.;

Manda al Commissario Giudiziale di verificare l'esistenza di creditori esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze ai sensi dell'art. 177 co. 4 L.Fall., ovvero di creditori postergati *ex lege*, ai sensi degli artt. 2467 e art. 2497-quinquies c.c.;

Dispone che la società ricorrente metta immediatamente a disposizione del C.G. le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice Delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 L.Fall..

Considerato che la proponente **Lavanderia Giglio S.n.c. di Giuseppe Di Stefano e C.**, con sede in Pescara, Via Fosso Cavone 13/2 ha ricevuto un'offerta irrevocabile di acquisto di azienda, presente agli atti, al prezzo di € 400.269,00,

Visto l'art. 163 bis L.F.

DISPONE

L'apertura della procedura competitiva avente ad oggetto la vendita, al migliore offerente, l'azienda con contratto di affitto scadente il 09.04.2020 della **Lavanderia Giglio S.n.c. di Giuseppe Di Stefano e C.**, con sede in Pescara, Via Fosso Cavone 13/2 (C.F. 01106890682), iscritta al Registro delle Imprese di Pescara con nr. 01106890682 ed al R.E.A. di Pescara con nr. PE - 69368, in persona del legale rappresentante p.t. sig. **Giuseppe Di Stefano** (DSTGPP62M08G482P) e, precisamente, il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, il tutto come meglio descritto nella situazione patrimoniale e nell'inventario allegati alla proposta di concordato, che il tribunale ritiene di fare propri ai fini dell'inventario, della valutazione e del prezzo di € 400.269,00

FISSA

L'udienza del **17 luglio 2018 ore 10,00** per la vendita innanzi al giudice delegato presso il tribunale di Pescara, Blocco C.

1. Per partecipare alla gara sarà necessario depositare l'offerta irrevocabile di acquisto in busta chiusa presso la cancelleria fallimentare (che provvederà a numerare le buste, secondo l'ordine di deposito, ivi indicando oltre la data anche l'orario del deposito) del Tribunale di Pescara, entro le ore 12 del giorno precedente a quello dell'udienza di vendita sopra fissata. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome della procedura concordataria, il numero di ruolo, la data della udienza e il nome del giudice delegato.



2. l'offerta dovrà essere esplicitamente irrevocabile per un termine di giorni sessanta successivi alla data della gara e il prezzo offerto per l'acquisto dell'azienda non potrà essere inferiore ad € 400.269,00, pari al prezzo offerto dal soggetto già individuato, non saranno ammesse offerte il cui prezzo sia inferiore ad € 400.269,00 o che contengano riserve, condizioni, clausole di alcun genere o difformità a quanto previsto dal presente decreto. Un eventuale successivo ritiro comporterà l'esclusione dalla gara e la perdita della cauzione;

3. L'offerta in busta chiusa dovrà contenere:

Le generalità del soggetto offerente, - il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio e residenza dell'offerente, recapito telefonico e, in caso di persona fisica coniugata, il regime patrimoniale prescelto, con indicazione delle generalità del coniuge, con accluse copie fotostatiche del documento di identificazione e del tesserino di codice fiscale;- nell'ipotesi in cui l'offerente sia una società o ente occorre indicare i dati identificativi, inclusa la Partita Iva/Codice Fiscale, accludendone fotocopia, nonché allegare il certificato della Camera di Commercio dal quale risulti la costituzione della società o ente ed i poteri conferiti all'offerente in udienza; l'elezione di domicilio in Pescara (in mancanza di tale indicazione le notificazioni e le comunicazioni saranno effettuate presso la

Cancelleria del Tribunale di Pescara). Non sono ammesse presentazioni di offerte con riserva "di persona da nominare"

un assegno circolare non trasferibile, o una fideiussione bancaria a prima richiesta, intestato alla procedura a titolo di cauzione, dell'importo pari al 20% del prezzo complessivo offerto

l'indicazione del prezzo complessivo offerto, che non potrà essere inferiore a € 400.269,00, inteso al netto di spese e imposte;

l'espressa dichiarazione di aver preso visione della documentazione inerente il complesso aziendale e di accettare integralmente tutte le previsioni del decreto.

4. Ogni interessato potrà rivolgersi al commissario giudiziale, per consultare tutta la documentazione descrittiva dei beni in suo possesso ed eventualmente estrarne copia a proprie spese, nonché per concordare eventuali accessi in azienda, il tutto previa sottoscrizione e consegna al commissario di un impegno di riservatezza sulle informazioni così ricevute.

5. Le offerte pervenute saranno rese pubbliche con l'apertura delle buste all'udienza innanzi al giudice, il quale condurrà una valutazione comparativa, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato, in ordine alle offerte ricevute e che risulteranno conformi a quanto previsto dal presente regolamento di vendita.

6. Si precisa che le offerte ricevute verranno valutate sulla base del miglior prezzo offerto e che:



--- 1) in presenza di più offerte valide si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta ricevuta fissando il rilancio minimo in € 2.000,00 assegnando a ciascuno un minuto di tempo per dichiarare offerte al rialzo ;

--- 2) in presenza di più offerte valide ed uguali, nell'ipotesi in cui gli offerenti non effettuino rilanci minimi nella misura indicata, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta depositata per prima;

--- 3) in caso di un'unica offerta valida l'aggiudicazione avverrà in favore dell'unico offerente;

--- 4) in caso di assenze di offerte diventerà aggiudicataria del complesso aziendale la S.r.l. L.I.B., già titolare di offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda in parola.

7. Le somme depositate a titolo di cauzione saranno restituite ai non aggiudicatari al termine della gara

8. La vendita si deve considerare come forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, la procedura alcuna garanzia né responsabilità per l'esistenza, la validità di autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impresa, né per la sussistenza, in capo all'aggiudicatario definitivo, di eventuali requisiti speciali per lo svolgimento delle attività aziendali trasferite.

9. Ancora, quanto ai contratti oggetto della gara, gli stessi saranno trasferiti senza alcuna garanzia di fruttuosità, redditività, permanenza nel tempo e di potenzialità futura, accettandosi altresì anche la verifica di una loro minore consistenza rispetto a quanto diversamente indicato e senza alcuna garanzia da parte della procedura di concordato in ordine alle eventuali modifiche del valore del compendio e/o minori consistenze intercorse nel periodo fra la redazione dei documenti richiamati nel presente decreto e la consegna effettiva.

10. L'aggiudicazione non comporterà per la procedura di concordato, alcun obbligo di stipulazione dell'atto e non determinerà per l'aggiudicatario alcun affidamento, né alcun diritto a risarcimento danni in caso di mancata stipulazione per cause non dipendenti dalla procedura. Inoltre resta salva la possibilità per il Tribunale e/o per il Giudice Delegato, di sospendere la Gara o di non autorizzare la stipula del contratto di compravendita per i motivi di cui all'art. 108 l.f.

11. Il contratto di vendita di azienda verrà stipulato con atto notarile da effettuarsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione, a ministero di Notaio con studio in Pescara, le cui spese, comprese le imposte e tasse, saranno a carico dell'aggiudicatario, il quale provvederà al versamento del saldo prezzo al più tardi in tale sede, previa imputazione della cauzione già versata.

12. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario, verrà dichiarata la sua decadenza con la conseguente acquisizione a favore della procedura della cauzione da quest'ultimo versata, salvo il



diritto al maggior danno. In tale caso l'aggiudicazione avverrà in favore degli eventuali offerenti seguendo l'ordine individuato al sub. 6).

13. In riferimento agli adempimenti pubblicitari, che saranno curati dal Commissario giudiziale, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per la vendita, con spese a carico della procedura, si precisa quanto segue:

---verrà data notizia della presente procedura competitiva ai creditori pignorati o comunque muniti di privilegio;

---verrà pubblicato integralmente il presente decreto unitamente agli allegati richiamati nel sito internet del Tribunale di Pescara (<http://tribunale.pescara.it>);

---verrà pubblicato l'avviso di vendita, per estratto, sul quotidiano "Il Centro", e sul periodico Pescara Affari, nonché su un ulteriore portale o sito che pubblicizza vendite competitive a carattere nazionale (a titolo di esempio, www.gobid.it e <http://www.astalegale.net>; www.astegiudiziarie.it). Il testo dell'inserzione sul quotidiano

conterrà unicamente i seguenti dati: numero di ruolo della procedura; nome del professionista delegato; descrizione del bene posto in vendita; ammontare del prezzo base; offerte minime in aumento; luogo, data e ora della udienza di vendita; termine e luogo di presentazione delle offerte; dove reperire maggiori informazioni (nome del commissario giudiziale, con indicazione del relativo numero telefonico, ed indirizzi di recapito).

Ordina che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.F., nonché mediante inserzione sul quotidiano Il Centro, edizione di Pescara e che il Commissario Giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L. Fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'eventuale annotazione sui pubblici registri..

Si comunichi alla società ricorrente e al C.G.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 26 aprile 2018

Il Giudice est.

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Angelo Mariano Bozza

